



Comune di Marano di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N. 32 DEL 06/02/2023

OGGETTO: Competenza sulle liquidazioni delle spese legali _principio contabile 4/2 del decreto legislativo 118/2011.

Nell'anno 2023 del mese FEBBRAIO del giorno 06 alle ore 16:00, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Rag. Alfredo Tammaro presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- L'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- L'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
- L'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento progressivo;

CONSIDERATO Che

Agli effetti dell' articolo 254, comma 3, del TUEL, nel piano di rilevazione della massa passiva devono essere inclusi tutti i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7 assistiti da attestazione tecnica interna osservante l'avvenuta prestazione, la natura di credito non prescritto, la mancanza di qualsiasi forma di liquidazione; Analogamente l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ha assegnato alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione anche la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, gestiti separatamente, ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

Allo scopo di accelerare la procedura di liquidazione ed attenuare l'enorme esposizione dell'ente locale in termini di debiti da liquidarsi l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, ha regolato "le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso" in forza del quale L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Attesi che

Il Dirigente di ragioneria con nota nr 1669 .del 16/01/2023 ha chiesto notizie in ordine alla competenza dell' OSL circa il pagamento delle spese legali a seguito di pronuncia di sentenza di condanna per l'ente depositata in epoca successiva la data di dichiarazione del dissesto ovvero al 31.12.2018;

Al riguardo il principio contabile 4/2 del decreto legislativo 118/2011 regola tra l'altro che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

Al riguardo si ricorda che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

Ciò posto le spese legali esigibili a seguito della pronuncia di sentenze determinano l'epoca in cui sorge validamente il debito e la competenza dell'organismo alla sua liquidazione.

Pertanto se le sentenze sono state pronunciate entro il 31.12.2018 la competenza al pagamento delle spese legali è dell' OSL diversamente si integra l'ipotesi di debito per l'ente locale tenuto conto del requisito dell'esigibilità maturata.

Ritenuto di escludere dalla massa passiva di liquidazione le ipotesi di debiti fuori bilancio derivati da competenze legali divenute liquide ed esigibili in data successiva il 31.12.2018 rimanendo attratte nella massa passiva di liquidazione il solo debito sottostante in quanto trattasi di fatto gestionale sorto in epoca antecedente il 31.12.2018;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

Per i motivi suesposti che valgono qui come integralmente riportati di :

- a) escludere dalla massa passiva di liquidazione le ipotesi di debiti fuori bilancio derivati da competenze legali divenute liquide ed esigibili in data successiva il 31.12.2018 rimanendo attratte nella massa passiva di liquidazione il solo debito sottostante in quanto trattasi di fatto gestionale sorto in epoca antecedente il 31.12.2018;
- b) notificare il presente provvedimento al Dirigente di ragioneria Dott. Spedaliere Renato..

Alle ore 176:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso De Stefano

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE

Dott.ssa Rose Maria Machinè

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE

Dott.ssa Maria del Rosario Visconti

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Rag. Alfredo Tammara